



1 PREMESSA

Il presente documento rappresenta il Regolamento di accesso e di comportamento nei laboratori accreditati del CeSMA¹.

Nel Manuale Qualità sono stati specificati i requisiti generali, gestionali e di competenza tecnica del Centro e dei suoi laboratori, esplicitando, altresì, le relative modalità operative e del proprio sistema di gestione in ottemperanza ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018², nonché alle prescrizioni dettate dall'Ente di accreditamento ACCREDIA attraverso i documenti emessi e della norma UNI EN ISO 9001:2015³. Oltre al rispetto di tutti i requisiti indicati nei documenti su citati, i laboratori sono tenuti a fornire adeguate garanzie in relazione all'entità del rischio correlato all'attività svolta in ciascuno di esso, individuando specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza e misure di sorveglianza sanitaria.

2 Laboratori: applicazione delle norme su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il presente documento riporta alcune linee generali di comportamento e non sostituisce in alcun modo la conoscenza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro⁴, le informazioni sulla sicurezza che il preposto è tenuto a fornire nell'ambito delle rispettive linee di ricerca di competenza, né la lettura e comprensione dei manuali d'uso delle apparecchiature eventualmente utilizzate, né il Regolamento di Ateneo approvato con DR/2018/2896 del 20/07/2018⁵.

Dal punto di vista delle norme di sicurezza chi opera in un laboratorio, sia esso accreditato o meno, è tenuto a conoscere i rischi correlati alle attività che svolge e deve avere ricevuto adeguata formazione. Si osserva, in proposito, che la formazione e l'informazione in materia di sicurezza e salute nell'Università si esplica attraverso la distribuzione di materiale informativo e lo svolgimento di corsi e seminari, eventualmente anche a distanza, progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente, ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni sottoscritti su tale materia. Chi opera in laboratorio è, altresì, tenuto a garantire il rispetto di alcune prescrizioni fondamentali quali ad esempio:

- adottare un abbigliamento adeguato e legare i capelli anche ai fini di evitare di restare impigliato in organi in movimento;
- utilizzare secondo le istruzioni ricevute i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e le altre attrezzature di lavoro;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

¹Il Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CeSMA) è stato istituito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II al fine di una migliore utilizzazione di risorse e competenze dell'Ateneo relativamente all'attività di sviluppo e coordinamento di metodologie e tecnologie innovative nel settore della metrologia.

²UNI CEI EN ISO/IEC 17025. *Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.*

³UNI EN ISO 9001. *Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti.*

⁴D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

⁵DR/2018/2896 del 20/07/2018. *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e D.I. 5/8/1998, n. 363.*



- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al responsabile i guasti o le anomalie riscontrate nonché le eventuali altre condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza, per cui non ha ricevuto la relativa formazione, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria od altrui;
- etichettare i contenitori secondari in caso di travaso da contenitori originali;
- etichettare i contenitori di rifiuti.

3 Accessibilità e comportamento

3.1 Modalità di accesso

Al fine di potere accedere ai laboratori per svolgere l'attività di lavoro (per esecuzione prove, ma anche solo per la raccolta dei dati), si individua la seguente documentazione:

- **Copertura assicurativa** fornita dall'Ateneo per il personale strutturato, collaboratori e studenti.
- **Formazione e informazione** per lo svolgimento di attività specifiche o utilizzo di strumentazione necessaria per l'esecuzione in sicurezza delle attività di laboratorio.

Il Centro CeSMA dispone di un servizio di guardiania che controlla l'accesso ai laboratori attraverso le liste dei nominativi fornite dai Responsabili; tali liste sono reperibili sui "Questionari informativi Laboratori". I referenti dell'ufficio tecnico e manutenzione e della logistica del Centro possono accedere in qualunque momento ai laboratori senza autorizzazione.

Nei Laboratori CeSMA, la posizione di supervisione è ricoperta dai Responsabili di Laboratorio i quali, avendo appropriate conoscenze dei metodi e delle procedure, effettuano un'adeguata supervisione del Personale che esegue le prove, compreso il Personale in formazione ed addestramento.

L'accesso al laboratorio è consentito soltanto per l'esecuzione di prove scientifiche con le risorse di cui dispone il laboratorio e per l'analisi dei dati ricavati.

L'accesso ai Laboratori per il personale dedicato alle attività (per attività di prove, attività sperimentali, addestramento, o altro) è consentito solo previa autorizzazione da parte del Responsabile del Laboratorio.

È consentito l'accesso anche a *Personale esterno* afferente a ditte o istituzioni con cui sono già in essere rapporti di collaborazione istituzionalizzati o a seguito di specifici accordi ufficiali (esempio enti di certificazione/accreditamento, partner, clienti, ecc.), studenti, specializzandi previa autorizzazione da parte del Responsabile del Laboratorio e solo in presenza del Responsabile di Laboratorio o di un suo delegato o del coordinatore scientifico.

In ciascun laboratorio è prevista una chiara segnaletica per impedire l'ingresso al personale non autorizzato, e un registro di accesso al Laboratorio dove vengono identificati i visitatori che accedono.

E' altresì vietato permanere all'interno del laboratorio dopo il termine della sessione di lavoro.



3.2 Modalità d'uso delle risorse dei laboratori

Per risorse del laboratorio si intendono tutti gli strumenti, i macchinari, i computer, i banconi, le scrivanie, gli attrezzi, le macchine utensile, i materiali, i reagenti chimici e le sostanze contenute nei laboratori.

- L'utilizzo delle risorse del laboratorio è esclusivamente dedicato alle attività di prova e di ricerca. È severamente vietata ogni attività non inerente.
- L'utente può utilizzare tutte le risorse del laboratorio purché abbia le conoscenze e le competenze teoriche e pratiche dell'utilizzo dei macchinari. Qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente le risorse potrà svolgere la propria attività soltanto se coadiuvato dal proprio responsabile o dai tecnici di laboratorio.
- Tutti coloro che fanno uso delle risorse del laboratorio sono tenuti ad averne la massima cura e sono responsabili di eventuali danni causati. Gli utenti sono invitati a segnalare immediatamente al Responsabile della Strumentazione del laboratorio eventuali problemi riscontrati.
- I computer dei laboratori sono ad uso esclusivo degli utenti e del personale di supporto.
- È compito dell'utente verificare con adeguato anticipo lo stato e la disponibilità degli strumenti, dei materiali e dei reagenti prima dello svolgimento delle prove.
- Ciascun utente è responsabile del corretto utilizzo e della pulizia degli strumenti utilizzati.
- È vietato l'utilizzo all'interno del laboratorio di strumenti o dispositivi non appartenenti all'elenco degli strumenti. Ogni eccezione dovrà prima essere concordata con il Responsabile del laboratorio.
- Tutto il personale del Laboratorio è responsabile del corretto utilizzo e della conservazione dei documenti ricevuti in distribuzione e delle registrazioni di propria competenza.
- L'accesso ai documenti è consentito al personale dei laboratori secondo specifici livelli di accesso stabiliti dal Responsabile di Laboratorio e/o dal Responsabile Qualità del Laboratorio.

Si specifica che per tutti gli operatori l'utilizzo della strumentazione è consentito solo previa valutazione delle competenze di utilizzo delle risorse dello stesso; tale verifica potrà essere esercitata in qualunque momento dal Responsabile del Laboratorio o dal Responsabile Strumentazione del Laboratorio, nei confronti di qualunque utente

3.3 Prescrizioni principali per il personale addetto all'esecuzione delle prove

Le competenze, la capacità di fornire opinioni ed interpretazioni, le qualifiche professionali, la formazione, l'abilità e le esperienze di tutto il personale tecnico dei laboratori sono gestite in accordo a quanto riportato al punto 5.2 del Manuale Qualità.

In particolare si precisa che:

- tutto il personale dei Laboratori CeSMA è a conoscenza che le informazioni, desunte dai Rapporti di Prova od ottenute dai Clienti sui campioni da analizzare, sono da considerarsi strettamente riservate e vincolate da segreto d'ufficio;
- il personale tecnico impiegato nell'esecuzione di prove o parte di esse deve rispettare i criteri di qualifica specificati nei metodi di prova impiegati o nelle procedure di dettaglio dei laboratori che definiscono le modalità di esecuzione di ogni singola prova;



- il personale è riqualificato ogni volta che si verifica un cambiamento sostanziale che abbia impatto sul risultato di prova;
- il personale abilitato ad eseguire gli interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) possiede la competenza e la qualifica necessaria;
- il personale tecnico addetto ai campionamenti è opportunamente addestrato e formato per l'esecuzione di tale attività mediante lo studio di metodi, norme e leggi di riferimento.

I Laboratori possono decidere di redigere un proprio regolamento interno in relativo alle specifiche attività.

3.4 Conflitto di interessi e obbligo di astensione

Il personale che lavora nei laboratori è tenuto a comunicare al Responsabile del Laboratorio quando ritiene sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio laboratorio e un interesse personale proprio.

La comunicazione va resa tempestivamente in forma scritta, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.

Il responsabile del Laboratorio, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, provvede alla sostituzione del dipendente/collaboratore che si trova nella situazione di conflitto, dandone comunicazione scritta allo stesso.

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile del Laboratorio, la decisione è assunta dal Direttore del CESMA; qualora il conflitto riguardi il Direttore del CESMA viene fatta comunicazione al Direttore Generale dell'Università così come previsto dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare.

4 Riservatezza

Il personale che lavora nei laboratori, così come specificato anche nei contratti e nel Codice di comportamento di Ateneo (art. 12), è tenuto a non rivelare informazioni sensibili al di fuori dell'ambiente lavorativo, proteggendo la privacy del laboratorio e i dati (risultati, clienti e altro) che il laboratorio non vuole o non può, per vincolo contrattuale, rendere pubblici.

Data, 20/05/2019

Il Direttore del CESMA